



COMUNE DI NOVOLI

Provincia di Lecce

REGOLAMENTO GENERALE DELLE ENTRATE

*Approvato con deliberazione di Consiglio Comunale
n. 10 del 03/06/2020*

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

- ART. 1 - Oggetto e scopo del regolamento
- ART. 2 - Limiti alla potestà regolamentare
- ART. 3 – Statuto del Contribuente

Titolo II - ENTRATE COMUNALI

- ART. 4 - Individuazione delle entrate
- ART. 5 - Regolamenti per tipologia di entrate
- ART. 6 - Aliquote, tariffe, prezzi
- ART. 7 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

Titolo III - GESTIONE DELLE ENTRATE

- ART. 8 - Soggetti responsabili delle entrate
- ART. 9 - Rapporti con i cittadini
- ART. 10 - Modalità organizzative delle entrate
- ART. 11 - Modalità di versamento
- ART. 12 - Attività di verifica e di controllo
- ART. 13 - Omissione e ritardo dei pagamenti
- ART. 14 - Sanzioni
- ART. 15 - Contenzioso
- ART. 16 - Autotutela
- ART. 17 - Accertamento con adesione

Titolo IV - RECLAMO E MEDIAZIONE

- ART. 18 - Oggetto
- ART. 19 - Procedimento
- ART. 20 - Valutazione e definizione
- ART. 21 - Perfezionamento e sanzioni

Titolo V - CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

ART. 22 - Conciliazione Giudiziale

Titolo VI - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 23 - Riscossione

ART. 24 - Azioni cautelari ed esecutive

ART. 25 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

ART. 26 - Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità

TITOLO VII - RIMBORSI

ART. 27 - Disciplina

Titolo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 28 - Disposizioni finali e transitorie

Titolo I - DISPOSIZIONI GENERALI

ART. 1 - Oggetto e scopo del regolamento

1. Il presente regolamento contiene la disciplina generale delle entrate comunali, tributarie e non tributarie, con la sola esclusione dei trasferimenti dello stato e di altri enti pubblici, nel rispetto dei principi contenuti nel Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni ed integrazioni, e in attuazione delle disposizioni contenute nell'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.
2. La disciplina regolamentare indica procedure e modalità generali di gestione delle entrate comunali ed inoltre, individua competenze e responsabilità in conformità alle disposizioni contenute nello statuto e nel regolamento di contabilità per quanto non direttamente già disciplinato da quest'ultimo.
3. Le norme del presente regolamento sono finalizzate a garantire il buon andamento dell'attività amministrativa, in ossequio ai principi di equità, efficacia, economicità e trasparenza dell'azione amministrativa in generale e di quella tributaria in particolare.
4. Le norme del Regolamento sono, inoltre, finalizzate a stabilire un corretto rapporto di collaborazione con i contribuenti, in applicazione dello Statuto dei diritti del contribuente di cui alla Legge 27 luglio 2000, n. 212 e dei decreti legislativi di attuazione della legge delega n. 23/2014.

ART. 2 - Limiti alla potestà regolamentare

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, il presente regolamento, in base all'art. 52 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, non può dettare norme relativamente all'individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e dell'aliquota massima dei singoli tributi, per i quali trovano applicazione le pertinenti e rispettive disposizioni legislative.

ART. 3 – Statuto del Contribuente

1. Con riferimento alle entrate di natura tributaria, nell'ambito dei principi generali di cui ai precedenti articoli 1 e 2, le norme del presente regolamento disciplinano gli obblighi che il Comune, quale soggetto attivo del tributo, si assume per dare concretezza ai seguenti diritti del contribuente, in conformità alle disposizioni riportate dal d.lgs. 212/2000, recante lo "Statuto del Contribuente":
 - chiarezza e certezza delle norme e degli obblighi tributari;
 - pubblicità e informazione dei provvedimenti comunali;
 - semplificazione e facilitazione degli adempimenti;
 - rapporti di reciproca correttezza e collaborazione.

Titolo II - ENTRATE COMUNALI

ART. 4 - Individuazione delle entrate

1. Costituiscono entrate comunali, tra quelle disciplinate in via generale dal presente regolamento, quelle di seguito elencate:
 - le entrate derivanti dalla occupazione di suolo pubblico (Cosap);
 - le entrate derivanti dalla gestione del patrimonio;
 - le entrate derivanti da servizi pubblici a domanda individuale;
 - le entrate derivanti da canoni d'uso;
 - le entrate derivanti da corrispettivi per concessioni di beni;
 - le entrate derivanti da servizi a carattere produttivo;
 - le entrate derivanti da somme spettanti al Comune per disposizioni di legge, regolamenti o a Titolo di liberalità;
 - le entrate di natura variabile derivante, da sanzioni amministrative, provvedimenti giudiziari od altro;
 - le entrate ordinarie proprie di diversa natura dalle precedenti.

ART. 5 - Regolamenti per tipologia di entrate

1. Le singole entrate possono essere disciplinate con appositi regolamenti.
2. Per la data di entrata in vigore dei regolamenti deliberati dal consiglio comunale si rimanda alle specifiche disposizioni di legge.

ART. 6 - Aliquote, tariffe, prezzi

1. Al Consiglio Comunale compete l'istituzione e l'ordinamento dei tributi, la disciplina generale delle tariffe per la fruizione dei beni e dei servizi.
2. Compete alla Giunta la determinazione delle aliquote, delle tariffe e dei prezzi nell'ambito della disciplina generale approvata dal Consiglio.
3. Le deliberazioni di cui sopra sono adottate ai fini dell'approvazione del bilancio di previsione, ai sensi dell'art. 54 del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446.

ART. 7 - Agevolazioni, riduzioni ed esenzioni

1. Il Consiglio Comunale disciplina in via generale il regime delle agevolazioni, riduzioni ed esenzioni riguardanti le singole entrate, tenuto conto delle norme da applicare, spetta, invece, alla Giunta Comunale il dettaglio dei criteri applicativi e le misure delle stesse.
2. Le suindicate agevolazioni possono essere anche disciplinate nei regolamenti afferenti le singole entrate.

Titolo III - GESTIONE DELLE ENTRATE

ART. 8 - Soggetti responsabili delle entrate

1. Sono responsabili delle entrate di competenza dell'Ente i soggetti ai quali risultano affidate, mediante Piano Esecutivo di Gestione, le risorse di entrata, determinate e specifiche, collegate all'attività svolta dal servizio medesimo, chiamati "Responsabili".
2. Il funzionario responsabile cura:
 - a) tutte le attività inerenti la gestione dei tributo (organizzazione degli uffici; ricezione delle denunce; riscossioni; informazioni ai contribuenti; controllo, liquidazione, accertamento; applicazione delle sanzioni tributarie);
 - b) appone il visto di esecutorietà sui ruoli di riscossione, ordinaria e coattiva;
 - c) sottoscrive gli avvisi di accertamento – liquidazione ed ogni altro provvedimento che impegna il comune verso l'esterno;
 - d) cura il contenzioso tributario;
 - e) dispone i rimborsi;
 - f) in caso di gestione del tributo: affida a terzi, cura i rapporti con il concessionario ed il controllo della gestione;
 - g) esercita ogni altra attività prevista dalle leggi o regolamenti necessaria per l'applicazione dei tributi.
3. Il Responsabile trasmette al servizio finanziario copia della documentazione relativa all'accertamento dell'entrata, come previsto dall'art. 179 del D. Lgs. n. 267/2000 e dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
4. Per tutte le entrate per le quali le specifiche norme di legge o lo specifico regolamento di disciplina prevedono la riscossione coattiva con la procedura di cui al D.P.R. 29/09/1973, n. 602, modificato con D. Lgs. 26.2.1999, n. 46, le attività necessarie alla riscossione, a partire dalla compilazione dei ruoli, competono al Responsabile dei Tributi, relativamente alle entrate tributarie.

5. Per le altre entrate patrimoniali la responsabilità della gestione e della eventuale attivazione delle procedure di riscossione coattiva, fa capo al Responsabile. I ruoli vengono compilati sulla base di proposte predisposte dai singoli servizi che gestiscono le diverse entrate e corredate da documentazione comprovante il titolo per la riscossione.
6. Qualora l'acquisizione delle entrate sia stata affidata a terzi, come previsto dall'art. 52 lett. b) del D. Lgs. 15/12/1997, n. 446, il funzionario responsabile vigila sull'osservanza della relativa convenzione di affidamento. Il soggetto terzo è tenuto alla resa del conto, ai sensi dell'art. 233 del D. Lgs 267/2000 e sue successive modificazioni.

ART. 9 – Rapporti con i cittadini

1. I rapporti con i cittadini devono essere informati a criteri di collaborazione, semplificazione, trasparenza e pubblicità.
2. Vengono ampiamente resi pubblici le tariffe, aliquote e prezzi, le modalità di computo e gli adempimenti posti in carico ai cittadini.
3. Presso gli uffici competenti vengono fornite tutte le informazioni necessarie ed utili con riferimento alle entrate applicate.
4. Il Servizio cui è affidata la gestione delle entrate tributarie dell'ente ha cura di richiedere al contribuente dati, notizie, documenti ed ogni chiarimento utile per il corretto controllo della relativa posizione fiscale, non reperibili presso lo stesso Comune o presso altre Pubbliche Amministrazioni segnalate, assegnando un termine per provvedere non inferiore a 30 giorni (L.212/2000 ar. 6 comma 5). Qualora il contribuente non fornisca i dati e le notizie richieste, indispensabili per l'attività di accertamento, il Comune potrà procedere sulla base di elementi desumibili da fattispecie similari, in analogia a quanto previsto per l'attività di controllo del Ministero delle Finanze (DPR 600 del 29.09.1973 art. 38-39-41-42).

ART. 10 – Modalità organizzative delle entrate

1. Le attività di liquidazione, accertamento, riscossione dei Tributi Comunali, congiuntamente o disgiuntamente, nonché la gestione delle altre entrate comunali possono essere gestite:
 - a. direttamente dall'ente;
 - b. in associazione con altri enti locali, nelle forme di cui agli artt. 30, 31, 32 del D.Lgs 267/2000;
 - c. in affidamento a terzi, secondo le disposizioni dell'art. 52, c. 5, punto b, del D.Lgs. 446/1997.
2. La gestione in una delle forme di cui al comma 1, lettere b), c), se con modalità diverse da quanto previsto dalla legge, è stabilita dal Consiglio Comunale.

3. In caso di affidamento di servizi a soggetti terzi, qualora l'affidamento delle attività o del servizio comprenda anche la riscossione delle entrate ed il conseguente versamento nelle casse comunali, le funzioni ed i poteri per l'esercizio delle attività di gestione delle entrate tributarie, previste al comma 1, sono attribuiti al soggetto affidatario del servizio che acquista la qualifica di responsabile dell'entrata, come disciplinato dall' art. 8.

ART. 11 - Modalità di versamento

1. In via generale, ferme restando le eventuali diverse modalità previste dalla legge o dal regolamento disciplinante ogni singola entrata, qualsiasi somma spettante al Comune può essere versata, entro i termini stabiliti, mediante le forme previste dal Regolamento di Contabilità dell'Ente.
2. E' ammessa la compensazione fra debiti e crediti relativi a tributi locali, nonché fra tributi ed entrate di altra natura, riferibili al medesimo contribuente, a condizione che il credito che si intende utilizzare per la compensazione sia già stato formalmente riconosciuto dal Comune. Il contribuente che intende avvalersi della compensazione è tenuto a comunicare agli Uffici Tributarî dell'Ente tale volontà, specificando i crediti ed i debiti che intende compensare per estinguere la propria obbligazione tributaria.

ART. 12 - Attività di verifica e di controllo

1. I responsabili di ciascuna entrata gestita direttamente dall'Ente provvedono al controllo di versamenti, dichiarazioni, denunce, comunicazioni e, in generale, di tutti gli adempimenti stabiliti a carico del contribuente o dell'utente, dalle norme di legge e di regolamento che disciplinano le singole entrate.
2. Fatta salva la specifica disciplina prevista dalle norme vigenti per le diverse entrate, nell'esercizio dell'attività istruttoria trovano applicazione i principi stabiliti dalla legge 07/08/1990, n. 241.
3. Qualora le attività siano svolte da soggetti terzi, le modalità di verifica e controllo da parte dell'Ente sono disciplinate nelle singole convenzioni di affidamento che devono indicare il nominativo del funzionario Responsabile.
4. Sulla base degli obiettivi stabiliti per l'attività di controllo e dei risultati raggiunti, la Giunta Comunale può stabilire compensi incentivanti per i dipendenti degli uffici competenti.

ART. 13 - Omissione e ritardo dei pagamenti

1. La contestazione del mancato pagamento di somme dovute all'Ente, non di materia tributaria, deve avvenire in forma scritta con l'indicazione di tutti gli elementi utili al destinatario ai fini dell'esatta individuazione del debito.

2. Qualora si tratti di obbligazioni tributarie, il provvedimento di liquidazione, di accertamento o sanzionatorio dovrà presentare tutti i requisiti stabiliti dalle leggi vigenti disciplinanti le singole entrate tributarie.
3. La comunicazione al destinatario degli atti di cui ai due commi precedenti deve essere effettuata o tramite notificazione o mediante raccomandata con avviso di ricevimento, secondo quanto previsto dalle singole leggi d'imposta.

ART. 14 - Sanzioni

1. Le sanzioni relative alle entrate tributarie sono determinate e graduate ai sensi dei decreti legislativi n. 471, 472, 473 del 18.12.1997, nonché ad atti appositi adottati dal Consiglio Comunale e dal Dirigente competente.
2. L'avviso di contestazione della sanzione deve contenere tutti gli elementi utili per la individuazione della violazione e dei criteri seguiti per la quantificazione della sanzione stessa. L'avviso di irrogazione delle sanzioni può essere notificato anche a mezzo posta con invio di raccomandata A.R.

ART. 15 - Contenzioso

1. Ai fini di una efficace ed incisiva difensiva del proprio operato nel campo tributario, la cura del relativo contenzioso è affidata di norma all'ufficio tributi del Comune.
2. Al dibattimento in pubblica udienza il Comune è rappresentato dal Responsabile.
3. E' compito del Responsabile seguire con cura tutto il procedimento contenzioso, operando in modo diligente, al fine di assicurare il rispetto dei termini processuali e di favorire il miglior esito della controversia.
4. Per le controversie tributarie, che rivestono importanti questioni di principio giuridico ovvero assumono elevata rilevanza economica, il Comune può affidare la difesa in giudizio a professionista esterno.

ART. 16 – Autotutela

1. Il responsabile al quale compete la gestione del tributo dell'entrata, può procedere all'annullamento o alla revisione anche parziale dei propri atti avendone riconosciuto l'illegittimità e/o l'errore manifesto. Può inoltre revocare il provvedimento ove rilevi la necessità di un riesame degli elementi di fatto o di diritto in conformità a quanto previsto dal vigente regolamento sull'applicazione delle misure deflattive.

ART. 17 – Accertamento con adesione

1. Al fine di instaurare un rapporto con il contribuente, improntato a principi di collaborazione e trasparenza e quale elemento deflativo del contenzioso, è introdotto nell'ordinamento comunale l'istituto dell'accertamento con adesione, sulla base dei criteri stabiliti dal decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 e come disciplinato dall'apposito regolamento Comunale.

Titolo IV – RECLAMO E MEDIAZIONE

ART. 18 – Oggetto

1. Il presente capo disciplina la procedura di reclamo - mediazione prevista dall'articolo 17 bis del D. Lgs. n. 546/92 e s.m.i., recante disposizioni sul processo tributario, e si applica alle controversie di valore non superiore a cinquantamila euro, aventi ad oggetto atti tributari emessi dal Comune, instaurate dal 01.01.2016.
2. Ai sensi dell'articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546/92, il ricorso produce anche gli effetti di un reclamo e può contenere una proposta di mediazione con rideterminazione dell'ammontare della pretesa.
3. Il valore della controversia, ai fini della procedura in argomento, è determinato secondo le disposizioni di cui all'articolo 12, comma 2, del D.Lgs. n. 546/92, vale a dire l'importo del tributo contestato dal contribuente con il ricorso, al netto degli interessi e delle eventuali sanzioni irrogate con l'atto impugnato. In caso di controversie relative esclusivamente alle irrogazioni di sanzioni, il valore è costituito dalla somma di queste.

ART. 19 - Procedimento

1. Ai sensi e per gli effetti di quanto stabilito dall'art. 17 bis, comma 4, del D. Lgs. n. 546/92 e s.m.i., la struttura competente all'esame dei reclami e delle proposte di mediazione ed all'adozione dell'atto finale è il Responsabile dell'ufficio, al quale sono attribuite tutte le funzioni ed i poteri finalizzati all'esercizio delle attività di mediazione, ivi compresa la proposta di rideterminazione della pretesa tributaria contestata.
2. Ai fini di quanto innanzi, l'Ufficio Tributi, successivamente alla notifica del ricorso avverso l'atto impositivo o di riscossione, effettuata nelle forme di legge, trasmette tempestivamente al responsabile dell'ufficio copia dell'atto impugnato, del ricorso proposto e relativi allegati, nonché apposita relazione istruttoria ed ogni altro atto e/o documento utile all'esame del reclamo stesso.

3. Per la compiuta istruttoria del procedimento ed anche al fine di agevolare la definizione della controversia, il responsabile dell'ufficio può:
 - invitare il contribuente/ricorrente a trasmettere memorie o altri documenti utili;
 - convocare un incontro, anche su istanza del contribuente;
 - richiedere ad altri Uffici dell'ente o amministrazioni terze, ogni informazione o documentazione utile a supporto della decisione da assumere.
4. Il ricorso proposto non è procedibile fino alla scadenza del termine di novanta giorni dalla data di notifica, entro il quale deve concludersi la procedura. Si applica la sospensione dei termini processuali nel periodo feriale.
5. Il termine per la costituzione in giudizio del ricorrente decorre dalla scadenza del termine di cui al precedente comma 4.
6. La riscossione e il pagamento delle somme dovute in base all'atto oggetto di reclamo sono sospesi fino alla scadenza del termine di cui al comma 4, fermo restando che in caso di mancato perfezionamento della mediazione sono dovuti gli interessi nella misura prevista dalla legge o dai regolamenti o, in mancanza, nella misura legale.
7. La sospensione della riscossione non opera con riferimento alle istanze improponibili ossia che non rientrano nell'ambito di applicazione dell'articolo 17 bis del D.Lgs. n. 546/92.

ART. 20 - Valutazione e definizione

1. Il responsabile dell'ufficio, effettuate le valutazioni di competenza, conclude la procedura di cui al presente capo entro il termine di 90 giorni dalla data di notifica del ricorso, con l'adozione di un provvedimento finale motivato, notificato al ricorrente.
2. In particolare, qualora non sussistano i presupposti per l'accoglimento del reclamo o dell'eventuale proposta di mediazione avanzata dal ricorrente, il Responsabile formula d'ufficio una propria proposta, ove ne ricorrano le condizioni, avuto riguardo:
 - all'eventuale incertezza delle questioni controverse;
 - al grado di sostenibilità della pretesa;
 - al principio di economicità dell'azione amministrativa.
3. La procedura di reclamo e di mediazione può concludersi con:
 - ♦ l'accoglimento totale del reclamo;
 - ♦ la definizione della proposta di mediazione, anche promossa dall'ufficio, mediante la sottoscrizione di un accordo;
 - ♦ il rigetto del reclamo, con la esplicitazione delle ragioni che non consentono la formulazione di una proposta di mediazione da parte dell'ufficio.
4. Gli esiti della procedura di reclamo/mediazione sono comunicati al Funzionario Responsabile del Tributo.

ART. 21 - Perfezionamento e sanzioni

1. Nelle controversie aventi ad oggetto un atto impositivo o di riscossione, la mediazione si perfeziona con il versamento, entro il termine di venti giorni dalla data di sottoscrizione dell'accordo tra le parti, delle somme dovute ovvero della prima rata.
2. Per il versamento delle somme dovute si applicano le disposizioni, anche sanzionatorie, previste dall'articolo 8 del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218 in materia di accertamento con adesione.
3. Ai sensi dell'articolo 8 del D.Lgs. n. 218/1997 le somme dovute possono essere versate anche ratealmente in un massimo di otto rate trimestrali di pari importo o in un massimo di sedici rate trimestrali per importi superiori ai 50.000,00 euro (cinquantamila/00). L'importo della prima rata è versato entro il termine indicato nel comma 1. Le rate successive alla prima devono essere versate entro l'ultimo giorno di ciascun trimestre.
4. Sull'importo delle rate successive alla prima sono dovuti gli interessi calcolati dal giorno successivo al termine di versamento della prima rata.
5. Entro dieci giorni dal versamento dell'intero importo o di quello della prima rata il contribuente fa pervenire all'ufficio la quietanza dell'avvenuto pagamento.
6. Nelle controversie aventi per oggetto la restituzione di somme la mediazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo nel quale sono indicate le somme dovute con i termini e le modalità di pagamento.
7. L'accordo costituisce titolo per il pagamento delle somme dovute al contribuente.
8. Le sanzioni amministrative si applicano nella misura del trentacinque per cento del minimo previsto dalla legge.

Titolo V – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

ART. 22 – CONCILIAZIONE GIUDIZIALE

1. In presenza di ricorso presso le Commissioni Tributarie, ad esclusione della Corte di Cassazione, per tutta la durata del giudizio di merito, è possibile la conciliazione giudiziale ai sensi dell'art. 48 del D.Lgs. n. 546/1992.
2. La Conciliazione si perfeziona con la sottoscrizione di un accordo tra le parti in cui devono essere indicati gli importi, i termini e le modalità di pagamento del dovuto; l'accordo costituisce titolo per la riscossione da parte del Comune delle somme dovute.
3. L'accordo di conciliazione è un atto novativo e fa cessare gli effetti dei vecchi atti di accertamento.

Titolo VI - ATTIVITA' DI RISCOSSIONE COATTIVA

ART. 23 – Riscossione

1. La riscossione coattiva sia dei tributi che delle altre entrate avviene secondo la procedura di cui ai D.P.R. 29.09.1973, n. 602, D. Lgs. 112/99, D.Lgs. 46/99 e successive modificazioni ed integrazioni se affidata al concessionario del servizio di riscossione di cui al D.Lgs. 112/99 e successive modificazioni, ovvero con quella indicata dal R.D. 14.04.1910, n. 639, se svolta direttamente dal Comune o affidata ad altri soggetti. Le relative attività competono al Responsabile dell'entrata.
2. In caso che avverso la pretesa dell'ente sia stato presentato ricorso, il funzionario Responsabile può valutare l'opportunità di sospendere la riscossione fino all'esito della procedura contenziosa.
3. Le spese dell'azione di recupero del credito, dirette ed indirette, vengono poste a carico del debitore, unitamente agli oneri per le attività cautelari ed esecutive, quantificati in base alle tabelle approvate con D.M. 21 novembre 2000 o a quanto previsto dalle disposizioni vigenti.
4. Dovranno essere, inoltre, oggetto di rimborso le spese eventualmente sostenute relativamente ai compensi dovuti agli Istituti di vendite giudiziarie, da applicarsi a seconda della procedura seguita, ivi compresi diritti, oneri e spese di assistenza legali derivanti dalle attività esecutive svolte, ai sensi degli artt. 543 e seguenti del Codice di procedura civile.
5. Le spese e gli oneri indicati ai precedenti commi 3 e 4, restano, comunque, a carico del debitore anche quando il Comune agisce in autotutela annullando i propri atti, nel caso in cui, anche solo per negligenza, abbia omesso di attivarsi in precedenza per regolarizzare la propria posizione presentando apposita documentazione atta ad annullare in toto un'eventuale posizione debitoria, oltre che nell'ipotesi di tardivo versamento dell'intero importo a debito eseguito oltre le scadenze previste dagli atti emessi dal Comune, tale da avere attivato la successiva fase di riscossione coattiva per il recupero del credito.
6. Sono, altresì, a carico del debitore gli interessi di mora, ove previsti, da calcolare, fino alla data di pagamento o di presentazione della domanda di rateizzazione, a decorrere dal sessantesimo giorno successivo alla notifica della cartella esattoriale o dell'ingiunzione fiscale, sulle somme dovute, nella misura del tasso legale vigente.
7. Le spese e gli oneri sopra indicati, in ogni caso, possono essere rideterminati tenendo conto delle effettive spese sostenute dal Comune di Novoli per la gestione della riscossione coattiva.
8. Con la medesima cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento potrà essere chiesto il pagamento cumulativo di tutti i crediti vantati dal Comune nei confronti del medesimo soggetto debitore, indipendentemente dalla natura dei crediti.
9. Non si procede all'emissione della cartella esattoriale o ingiunzione di pagamento per somme inferiori ad euro 13,00, intendendosi per tali le somme complessivamente dovute dal medesimo soggetto debitore al Comune, ivi compresi gli interessi sul credito ingiunto. Il debito rimane comunque a carico

del soggetto moroso e sarà oggetto di riscossione coattiva, unitamente ad altre morosità nel frattempo maturate, tramite successiva cartella esattoriale o ingiunzione fiscale, da emettersi al raggiungimento di tale soglia minima, salva prescrizione di legge.

10. I ruoli per la riscossione dei tributi e delle altre entrate debbono essere visti per l'esecutività:

- a. per le entrate tributarie dal Funzionario responsabile del tributo;
- b. per le entrate derivanti da contravvenzioni al codice della strada dal Comandante del Corpo o del servizio di P.M;
- c. per tutte le altre entrate patrimoniali dal Responsabile del Servizio Finanziario o suo delegato.

11. Fatte salve le disposizioni di legge o regolamento inerenti le singole tipologia di entrate, per quelle patrimoniali derivanti da un credito certo, liquido ed esigibile, l'attivazione della procedura coattiva di riscossione avviene con comunicazione a firma del Responsabile. Detta comunicazione, notificata al debitore con Raccomandata R.R. e con assegnazione di n. 30 gg. dal ricevimento per adempiere al pagamento, costituisce titolo per l'ingiunzione fiscale. La sorte ivi richiesta deve essere aumentata delle spese sostenute dall'Ente e dai relativi interessi.

12. Gli interessi a debito e a credito sono calcolati, con applicazione del tasso legale. Il calcolo degli interessi avviene con maturazione giorno per giorno, dal momento in cui sono divenuti esigibili.

13. Per tutte le entrate, vi è la possibilità di recuperare il credito mediante transazione o conciliazione, purché il funzionario Responsabile presenti idonea motivazione dell'opportunità e della convenienza economica.

14. Le disposizioni di cui ai commi precedenti, relative alla tipologia ed importi di spese ed oneri di riscossione coattiva, sono applicate anche dal Concessionario affidatario del servizio di riscossione coattiva delle entrate comunali.

ART. 24 - Azioni cautelari ed esecutive

1. L'adozione di misure e azioni cautelari ed esecutive deve rispondere a criteri di economicità efficacia ed efficienza dell'azione amministrativa, tenuto conto dell'importo posto in riscossione e delle consistenze patrimoniali e reddituali del debitore.

ART. 25 - Inesigibilità ed esito indagine in caso di riscossione mediante ingiunzione

1. Il responsabile della singola entrata o l'ufficio preposto alla riscossione coattiva certifica l'inesigibilità derivante dalle seguenti cause:

- a) Notifica atto propedeutico non perfezionata accertata sulla base delle risultanze anagrafiche.
- b) Mancata notifica accertata sulla base delle risultanze anagrafiche (TRASFERITO/SCONOSCIUTO).
- c) Irreperibilità da cpc.

- d) Improcedibilità per mancanza di beni assoggettabili a misura cautelari ed esecutiva.
 - e) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva accertata dopo la comunicazione di fermo amministrativo.
 - f) Inesistenza di beni assoggettabili a misura esecutiva dopo infruttuoso tentativo di pignoramento presso terzi.
 - g) Liquidazione società di capitali.
 - h) Cancellazione della società di capitali tale da rendere irrecuperabile il credito.
 - i) Insufficiente massa attiva da procedura concorsuale.
 - j) Importi che comportano l'antieconomicità della procedura.
2. Ai fini del comma 1, l'inesigibilità è corredata del documento che riporta l'esito dell'indagine condotta sulla base delle informazioni relative alla situazione patrimoniale e reddituale del soggetto, acquisite dalle banche dati rese disponibili all'ente procedente.

ART. 26 - Limiti di esenzione per versamenti, riscossione e rimborsi di modica entità

1. Non si fa luogo, al rimborso, all'accertamento, alla liquidazione ed alla riscossione coattiva dei crediti relativi alle entrate comunali comprensivi o costituiti solo da sanzioni amministrative e interessi, qualora l'ammontare dovuto, per ciascun credito, con riferimento ad ogni periodo d'imposta non superi il limite previsto di € 13,00 (euro tredici).
2. Il presente articolo si applica a tutte le entrate anche se non espressamente previsto nei singoli regolamenti. Diversamente si applica la singola disposizione regolamentare.

Titolo VII - RIMBORSI

ART. 27 - DISCIPLINA

1. Il rimborso tributario è disposto dal Responsabile del servizio competente su richiesta del contribuente/utente. La richiesta di rimborso, a pena di nullità, deve essere motivata, sottoscritta e corredata dalla documentazione dell'avvenuto pagamento della somma di cui si richiede la restituzione.
2. Il rimborso di somme versate e non dovute può essere richiesto entro il termine in cui opera la prescrizione, così come previsto dalle disposizioni di legge o di regolamento concernenti le singole tipologia di entrate a decorrere dal giorno del pagamento, ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione (ad es. dal giorno in cui è divenuta definitiva la sentenza che accerta o conferma il diritto medesimo).

3. Se il rimborso deriva da assenza del presupposto dell'entrata, si procede dopo adeguate verifiche, a riversare le somme non di competenza comunale ad altri Enti.
4. Il Responsabile dell'entrata, entro 180 giorni dalla data di presentazione dell'istanza di rimborso, procede all'esame della medesima e notifica il provvedimento di accoglimento ovvero di diniego. La mancata notificazione del provvedimento entro il termine suddetto equivale a rifiuto tacito della restituzione.
5. Prima di procedere ad un rimborso inferiore a quanto espressamente richiesto nell'istanza, si deve informare di ciò l'istante, precisando che egli può produrre entro 30 giorni i chiarimenti e le integrazioni documentali che ritenga necessari.
6. Non si procede a rimborso delle somme versate a seguito di emissione di un atto tributario autonomamente impugnabile, cui sia seguito il versamento del tributo evaso entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto medesimo, senza impugnazione innanzi alla competente autorità giurisdizionale.
7. Non possono essere rimborsate le somme versate a seguito della procedura di accertamento con adesione.

Titolo VIII - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ART. 28 - Disposizioni finali e transitorie

1. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le disposizioni di legge vigenti, di regolamenti delle singole entrate, tributarie e patrimoniali, e del Regolamento di Contabilità dell'Ente.
2. Il presente regolamento entra in vigore il giorno 1 gennaio 2020.